

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

● LE NOVITÀ FISCALI INTRODOTTE IN LUGLIO

Primi chiarimenti sulla manovra

Oltre alle procedure per l'esdebitazione, l'Agenzia delle entrate ha specificato l'aumento della portata degli accertamenti fiscali e l'applicazione delle nuove sanzioni ridotte per chi paga le imposte in ritardo

di **Daniele Hoffer**

A poche settimane dall'entrata in vigore del decreto 98/2011 l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 41/E del 5-8-2011, fornisce i primi chiarimenti sulle novità introdotte. Si può così iniziare a ipotizzare quanto potrebbe costare la manovra agli agricoltori una volta che i rincari fiscali siano a regime.

Ridotte le agevolazioni

Con la legge n. 111 di conversione del decreto n. 98/2011 è stato stabilito che, al fine di assicurare la copertura finanziaria per gli anni 2013 e 2014, qualora entro settembre 2013 non siano stati approvati adeguati provvedimenti in materia fiscale e assistenziale, scatterebbe la riduzione del 5% per il 2013 e del 20% per il 2014 dei regimi di esclusione, esenzione e favore fiscale citati in un elenco allegato alla legge stessa.

Si tratta di un elenco di tutte le agevolazioni fiscali oggi esistenti, riguardanti tutti i contribuenti, che per il settore agricolo riguardano la determinazione catastale del reddito imponibile, il regime speciale Iva, i regimi forfettari, la riduzione delle accise. Ad esempio, i redditi catastali attualmente dichiarati come imponibile Irpef dell'attività agricola esercitata dovrebbero subire un aumento del 20%, con aggravio quindi delle imposte calcolate; oppure le abitazioni rurali e relative pertinenze, a oggi esenti dall'imposta sui redditi, ma citate nell'elenco, diverrebbero imponibili nella medesima misura, così pure verrebbero diminuite le varie detrazioni Irpef.

Appositi decreti applicativi diranno come avverranno i citati aumenti.

Una interessante disposizione introdotta con l'articolo 23, comma 43 del decreto 98/2011, riguarda invece la possibilità, anche per l'imprenditore agricolo che si trova in stato di crisi finanziaria o insolvenza, di accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti e transazione fiscale, come previsto dalla procedura disciplinata dalla legge fallimentare (vedi anche *L'Informatore Agrario* n. 31/2011, pag. 11). In linea di massima possiamo riassumere che questo impedisce ai creditori di intraprendere azioni esecutive sul patrimonio, prevedendo la possibilità di fare richiesta al Tribunale di un piano di rientro dei debiti, con certificazione di un professionista abilitato. La legge fallimentare farebbe invece riferimento solo alle attività commerciali e non all'imprenditore agricolo, che non può essere quindi soggetto al fallimento.

Partite Iva inattive

Si evidenzia che, in merito alla chiusura delle partite Iva inattive, l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 72/2011 ha istituito i codici tributo da utilizzare per versare, entro il 4 ottobre prossimo, la relativa imposta agevolata dell'importo a forfait di 129 euro; nel modello F24 «versamenti con elementi identificativi» va indicato il codice tributo 8110.

La partita Iva potrebbe anche essere revocata d'ufficio nel caso in cui per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l'attività, o non abbia presentato la dichiarazione annuale Iva (a esclusione degli agricoltori in regime Iva di esonero in quanto non obbligati). Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle Commissioni tributarie.

Sul fronte degli accertamenti fiscali si evidenzia l'aumento delle possibilità per l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza di poter acquisire direttamente presso tutti gli intermediari finanziari, e non solo in banca o posta, dati e notizie nei confronti dei clienti, ivi compresi i contratti di assicurazione sulla vita accessi con piani finanziari pluriennali di investimento o forme pensionistiche complementari.

Chiarimenti anche in merito all'obbligo di comunicare le operazioni di importo non inferiore a 3.000 euro (oppure 3.600 Iva inclusa): sono escluse dall'obbligo della comunicazione le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti a Iva, quando il pagamento avviene con carte di credito, debito o prepagate emesse da operatori finanziari obbligati alla comunicazione dei rapporti con la clientela all'Anagrafe tributaria.

Ravvedimento sprint

Importanti sono poi le nuove sanzioni ridotte quando si pagano le imposte in ritardo. Nel caso in cui un minore od omesso versamento venga regolarizzato con un ritardo non superiore a 15 giorni, pagando le sole imposte, entro 30 giorni dalla scadenza originaria ci si può avvalere del nuovo «ravvedimento sprint», ovvero si versa la sanzione ridotta a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo; ad esempio, se entro 30 giorni si versano sanzione e interessi da ravvedimento operoso, la sanzione del 30% che già si riduceva a 1/10 con l'istituto del ravvedimento operoso (3%) si riduce ora ulteriormente a 1/15 (0,2%) se si è rimediato il giorno dopo la scadenza, oppure a 14/15 se si rimedia dopo 14 giorni (la riduzione della sanzione diminuisce all'aumentare dei giorni di ritardo), oltre agli interessi legali dell'1,5% annuo. La sanzione è dunque pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. Rimangono applicabili le sanzioni ridotte già previste per il ravvedimento spontaneo effettuato entro 30 giorni (3%), oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione riferita al periodo in cui è stato commesso l'errore (3,75%).

L'Agenzia delle entrate nella circolare n. 41/E/2011 precisa che tutti i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni sono soggetti alla riduzione delle sanzioni a 1/15 per ogni giorno di ritardo, indipendentemente dall'aver fatto il ravvedimento o meno (in quest'ultimo caso la riduzione si calcola sulla sanzione intera del 30%, ovvero risulta del 2% per ogni giorno di ritardo).